CAMERA DEI DEPUTATI N. 6489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSA, MERLO

Disposizioni concernenti gli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 19 giugno 1999 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alla città di Torino il compito di preparare, organizzare ed effettuare i Giochi olimpici invernali che si svolgeranno nel febbraio dell'anno 2006. L'assegnazione a Torino è avvenuta sulla base di un *dossier* di candidatura, nel quale sono definiti gli impegni che la città ha assunto al fine di un efficace svolgimento dei Giochi. È ora necessario emanare una legge di attuazione, che individui gli organismi titolati ad agire, le loro competenze, i loro reciproci rapporti. La presente proposta di legge si muove utilizzando le esperienze normative adottate in precedenti occasioni similari (i Campionati mondiali di sci alpino del 1997 e i Giochi del Mediterraneo di Bari dello stesso anno, entrambi regolati dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235; il piano degli interventi relativi ai percorsi giubilari disciplinato dalla legge 7 agosto 1997, n. 270); e si attiene doverosamente agli aspetti organizzativi e procedurali, dovendosi muovere nel quadro finanziario disegnato dalla apposita legge di iniziativa governativa. Sul piano socio-politico la presente proposta di legge è ispirata da una esigenza fondamentale. Poiché i Giochi impegneranno una massa rilevante di risorse economiche; poiché essi avranno un inevitabile rilevante impatto ambientale; poiché, infine, tale evento inciderà profondamente sul futuro sviluppo dei territori interessati ed avrà ricadute positive, auspicabilmente, sull'intero sistema economico diffuso; per tutte queste ragioni appare necessario, da un lato, accordare il massimo risalto ai territori coinvolti e la massima trasparenza alle decisioni che saranno assunte e, dal-

l'altro, consentire la massima agilità e snellezza al momento operativo, tenuto anche conto che gli impianti sportivi dovranno essere pronti ben prima dell'inverno 2005-2006, verosimilmente sin dalla fine dell'anno 2002, per i progressivi necessari collaudi con gare di livelli ascendenti. Ciò premesso e considerato, le precedenti esperienze suggeriscono la presenza di tre fondamentali organismi. Il primo è costituito da un Comitato organizzatore, legittimato a definire il piano degli interventi e delle opere, gli indirizzi ai quali gli stessi devono attenersi, le risorse pubbliche che a ciascuno devono essere destinate, i tempi di realizzazione e alcuni criteri di trasparenza e di correttezza. In questo Comitato, oltre alle presenze tecniche volute dal protocollo di assegnazione dei Giochi, deve essere massima la presenza istituzionale, cioè del Governo (attraverso i suoi Ministri rappresentanti), della regione Piemonte e della provincia di Torino (attraverso i rispettivi presidenti), del comune assegnatario dei Giochi, dei comuni sede di gara (che saranno massimamente coinvolti dalle opere prima e dall'evento poi) e delle comunità montane (articolo 2 della proposta di legge). Il secondo organismo è costituito da un'Agenzia con la funzione di dare esecuzione concreta al piano di interventi e di organizzare i Giochi. L'Agenzia, a differenza del Comitato, deve avere un'impronta essenzialmente operativa e dinamica, e quindi una connotazione privatistica. Essa, peraltro, non può non avere un rapporto istituzionale con il Comitato, del quale deve seguire e attuare gli indirizzi e al quale deve rendere conto del suo operato (articolo 4). Il terzo organismo deve essere la conferenza di servizi, chiamata a dare parere in tutte quelle materie nelle quali sono in gioco beni di natura ambientale, artistica, paesaggistica, idrogeologica o simili. Tale conferenza è già prevista e regolata dalla legge, ma nel caso in questione le esigenze di tempestività e di snellezza delle procedure suggeriscono alcuni interventi specifici, ai quali provvede l'articolo 5. Questa conferenza, data la sua funzione di tutela di beni e valori collettivi, deve essere il più possibile autonoma rispetto agli altri organismi citati.

Si prevede poi all'articolo 6 un coordinamento territoriale, costituito dal presidente della provincia di Torino, con lo scopo di coordinare interventi ed opere non direttamente connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici ma ad essi in qualche modo complementari. Ciò anche allo scopo di coinvolgere tutte le realtà territoriali della provincia in un evento che può avere importanti ricadute economiche e sociali.

Sul piano procedurale, infine, si segnala, tra le disposizioni peculiari relative a questo evento, l'esigenza che la conferenza di servizi, qualora ritenga di dover dare parere negativo su un determinato progetto, non si limiti a respingerlo, ma individui essa stessa la soluzione tecnica alla cui osservanza è subordinato il parere favorevole, al fine di non lasciare in un *impasse* indefinito il soggetto proponente. E sulla stessa linea si segnala l'opportunità di prevedere – a fronte di possibili azioni giudiziarie esperite contro provvedimenti di natura amministrativa – un meccanismo (già collaudato in altri riguardi) secondo il quale l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento da parte del tribunale amministrativo regionale si perime se non interviene la decisione definitiva entro un breve termine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'esecuzione di tutte le opere direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006, di seguito denominati « Giochi ».

ART. 2.

(Comitato organizzatore. Istituzione e competenze).

1. Per la definizione del piano degli interventi, degli impianti, delle infrastrutture, quali prospettati nella proposizione della candidatura della città di Torino, nonché delle opere ulteriori definite in prosieguo, e di quelli finanziati dagli enti locali e funzionali alla effettuazione dei Giochi, è istituito il Comitato organizzatore composto da:

a) il sindaco di Torino, città assegnataria dei Giochi, o un suo rappresentante, che lo presiede;

b) il Ministro per i beni e le attività culturali con delega allo sport o un suo rappresentante;

c) il Ministro dei lavori pubblici, o un suo rappresentante;

d) il Ministro dell'ambiente, o un suo rappresentante;

e) il presidente della regione Piemonte, o un suo rappresentante;

f) il presidente dell'amministrazione provinciale della provincia di Torino, o un suo rappresentante;

g) i sindaci dei comuni sede di gara, o i loro rappresentanti;

h) i presidenti delle comunità montane, o i loro rappresentanti, nei cui territori siano previste opere direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi;

i) i rappresentanti del Comitato olimpico internazionale, nel numero e con le funzioni individuati nel protocollo di assegnazione dei Giochi;

l) il presidente e il segretario del Comitato olimpico nazionale italiano.

2. Il Comitato organizzatore definisce con regolamento le modalità del proprio funzionamento. Esso può designare al suo interno un organismo esecutivo presieduto dal presidente del Comitato e di cui faccia parte almeno un sindaco dei comuni sedi di gara, da questi designato. Il regolamento definisce i poteri dell'organismo esecutivo.

3. Il Comitato organizzatore definisce il piano degli interventi e delle opere da attuare, gli indirizzi ai quali gli stessi devono attenersi, i tempi di realizzazione e le risorse pubbliche che a ciascuno devono essere destinate, nel quadro degli stanziamenti previsti dalla legge di finanziamento, per quanto attiene a:

a) le attrezzature e gli impianti sportivi, da realizzare secondo quanto convenuto nel protocollo, salve variazioni tecniche necessarie e concordate;

b) gli interventi in materia di viabilità stradale e ferroviaria;

c) la ricettività in relazione al numero dei partecipanti, degli accompagnatori, delle funzioni connesse e del pubblico;

d) i servizi necessari all'efficace organizzazione dei Giochi;

e) i servizi e le infrastrutture necessari ai comuni sede di gara o di allenamento o di altre attività funzionali ai Giochi, con particolare riferimento al prevedibile aumento della domanda turistica nel periodo dei Giochi;

f) i trasferimenti e i collegamenti interni all'area nella quale si svolgono le manifestazioni;

g) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

h) la riconversione, ove possibile, degli impianti e delle opere successivamente allo svolgimento dei Giochi, con particolare attenzione ai livelli occupazionali.

4. Le opere e gli interventi di cui al comma 3 sono dichiarati di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza e devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni;

b) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

c) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, idrogeologici, storici, artistici e paesaggistici;

d) inserimento in un disegno di promozione turistica complessiva del territorio ospitante.

5. Le opere e gli interventi di cui al comma 3, lettere *a), c), e)* e *h)*, sono inseriti nel piano di cui al comma 1, con il consenso espresso dei rappresentanti dei comuni interessati.

ART. 3.

(Definizione e approvazione del programma).

1. Il programma degli interventi per la realizzazione dei Giochi è definito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso stabilisce altresì le priorità, le caratteristiche sostanziali degli interventi e delle opere, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, l'importo massimo del contributo dello Stato erogabile per ciascuna opera o intervento, le procedure per la valutazione e l'assegnazione degli appalti e degli incarichi e il termine per la consegna dei progetti esecutivi. Il programma definisce altresì le modalità secondo le quali sono assicurate

correttezza e trasparenza in merito all'affidamento degli incarichi, alle assunzioni e ai pagamenti. Sono fatte salve eventuali integrazioni successive del programma, conseguenti all'acquisizione di nuove risorse rispetto a quelle iniziali.

2. Il programma è pubblicato in forma integrale nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso è altresì diffuso presso le sedi delle comunità montane e dei comuni facenti parte del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2, e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia sulla stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione ogni persona interessata può presentare osservazioni al programma, fondate su motivi di pubblico interesse.

3. Il Comitato organizzatore, entro i trenta giorni successivi, sulla base di tutte le osservazioni pervenute, effettua le eventuali modifiche al programma e lo riapprova a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le osservazioni non accolte si intendono respinte.

4. Qualora sia presentato ricorso alla giurisdizione amministrativa avverso provvedimenti del Comitato organizzatore e il tribunale amministrativo ne disponga la sospensione, gli effetti di quest'ultima vengono meno se entro sessanta giorni non intervenga la decisione nel merito.

ART. 4.

(Agenzia esecutiva).

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina un'Agenzia esecutiva, che cura l'attuazione del piano degli interventi. Essa è costituita dal direttore generale, da un segretario e da un numero di componenti non superiori a tre.

2. Il direttore generale dell'Agenzia esecutiva può individuare i settori nei quali ripartire l'Agenzia, nominare un responsabile per ciascuno di essi ed avvalersi del personale necessario.

3. L'Agenzia esecutiva ha personalità giuridica e gode di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Essa è

sottoposta al controllo sull'esecuzione dei suoi compiti da parte del Comitato organizzatore e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia esecutiva, sentito il parere del Comitato organizzatore, si dota di un proprio statuto, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, e di un regolamento, approvato dal Comitato.

5. A favore del direttore generale dell'Agenzia esecutiva sono messi a disposizione i fondi stanziati, a mezzo di aperture di credito. Egli rappresenta legalmente l'Agenzia esecutiva, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Torino, e trasmette una relazione trimestrale sul complesso della gestione al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente del Comitato organizzatore. Agli stessi presenta altresì il conto consuntivo annuale per l'approvazione.

6. L'Agenzia esecutiva dispone di personale mediante inquadramento temporaneo, fatto in convenzione, di dipendenti di enti pubblici, in regime di mobilità, distacco o collaborazione a tempo anche parziale, ed attraverso assunzioni a tempo determinato, disposte previa enunciazione di criteri e requisiti.

7. L'Agenzia esecutiva, di intesa con il Comitato organizzatore e con gli enti interessati, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico, sportivo, sociale e di promozione, senza oneri a carico delle disponibilità previste dalla presente legge.

8. Si applica, in quanto compatibile, il disposto del comma 4 dell'articolo 3.

ART. 5.

(Conferenza di servizi).

1. Su richiesta del presidente del Comitato organizzatore o del direttore dell'Agenzia esecutiva di cui agli articoli 2 e 4, il prefetto della provincia di Torino con-

voca senza ritardo una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, della quale fanno parte tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, cui compete adottare atti di intesa, rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni o nullaosta previsti dalle leggi statali o regionali.

2. La conferenza di servizi esamina sollecitamente, e comunque non oltre quaranta giorni, i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti, sulla base del piano degli interventi, e valuta la sussistenza dei requisiti di legge, nonché l'osservanza dei vincoli di cui al comma 4 dell'articolo 2. Qualora una o più amministrazioni esprimano dissenso, esse devono motivare il proprio parere contrario e indicare, entro venti giorni, una diversa soluzione sulla quale si dichiarino disposte a consentire.

3. Per le opere e gli interventi che riguardano gli enti locali, partecipano alla conferenza di servizi anche i sindaci dei comuni e i rappresentanti degli enti interessati.

4. La conferenza di servizi emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e, nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, dalla nuova formulazione del progetto.

5. L'approvazione dei progetti in sede di conferenza di servizi è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

ART. 6.

(Coordinamento territoriale).

1. Al fine di operare un adeguato coordinamento territoriale relativo alle opere pubbliche non direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi ma complementari all'evento, nonché agli interventi di carattere turistico, sportivo e culturale posti

come corollario alla manifestazione, il presidente della provincia di Torino costituisce un comitato di coordinamento.

2. Del comitato di coordinamento di cui al comma 1 fanno parte i componenti l'esecutivo del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2, i presidenti di tutte le comunità montane della provincia di Torino, i sindaci dei circondari di Susa e di Pinerolo, nonché i rappresentanti di altri enti eventualmente individuati dalla deliberazione istitutiva del medesimo comitato di coordinamento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6489
Lire 500